

ART. 1
DENOMINAZIONE – SEDE

1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione senza fini di lucro regolata dal presente Statuto.
2. La sede legale è in Firenze, via Faenza n. 109/111.
3. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze di cui all'art. 21, comma 2, Cod.Civ.

ART. 2
SOCI

1. Possono assumere la qualità di soci:
 - a) enti pubblici; società a prevalente partecipazione pubblica, che operino nel settore del tessile-abbigliamento;
 - b) associazioni imprenditoriali rappresentative del settore tessile-abbigliamento e del sistema moda italiano; altri enti privati – ivi comprese le società - le cui finalità siano affini o complementari a quelle perseguite dall'Associazione.
2. Le decisioni relative all'ammissione dei nuovi soci sono di competenza dell'Assemblea.
3. L'Assemblea determina ogni tre anni l'ammontare delle quote associative. I soci assenti o dissenzienti potranno recedere dall'Associazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata che dovrà pervenire presso la sede legale entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta deliberazione.
4. Fermo il caso di cui al suddetto punto 3. e l'ipotesi di cui all'art. 14 dello Statuto, il socio cessa di far parte dell'associazione per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni prese dagli organi sociali; nonché sempre per decisione dell'Assemblea a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri, con atti, fatti, o prospettazione degli stessi, di non condividere più le finalità dell'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, previa contestazione dei motivi, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
5. L'Assemblea può nominare soci onorari quei soggetti, anche persone fisiche, che

abbiano acquisito particolari meriti nel settore oggetto della finalità del CENTRO MODA.

I soci onorari partecipano alle riunioni dell'Assemblea ma non hanno diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo.

ART. 3

SCOPI

1. Il CENTRO MODA ha lo scopo di realizzare ogni iniziativa atta alla promozione e valorizzazione, anche in senso commerciale, della moda italiana in tutti i suoi aspetti, promuovendo manifestazioni, mostre, eventi e presentazioni in Italia e all'estero, opportune attività editoriali, di studio e di ricerca, ed in genere ogni attività direttamente o indirettamente connessa con i predetti scopi.
2. Per il conseguimento degli scopi sociali il CENTRO MODA potrà partecipare alla costituzione o assumere partecipazioni, anche di minoranza, in enti privati, ivi comprese le società di capitali, tra le quali anche quelle partecipate da enti pubblici.
3. Inoltre, il CENTRO MODA – sempre al fine di realizzare gli scopi sociali – potrà ricevere finanziamenti da enti pubblici e privati.

ART. 4

PATRIMONIO E RISORSE

Il patrimonio del CENTRO MODA è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione, dai contributi e dalle quote annuali dei soci, nonché da erogazioni, lasciti, conferimenti o sovvenzioni versate da enti pubblici o privati e da eventuali altri proventi.

ART. 5

ORGANI

Gli organi del CENTRO MODA sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ART. 6

DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Presidente può essere rieletto.
2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono alla loro sostituzione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla ratifica o alla nomina di altri al loro posto.
3. Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, i Consiglieri non dimissionari dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio i Consiglieri non dimissionari rimangono in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati o ratificati come sopra dalla Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi.

ART. 7

ASSEMBLEA – Composizione

1. L'Assemblea è composta dai soci, i quali vi partecipano direttamente ovvero a mezzo di un loro rappresentante. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto per singole assemblee. La stessa persona non può rappresentare, in Assemblea, più di due soci.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote fino all'anno precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea.
3. I soci che per due anni consecutivi non provvedano al versamento delle quote associative di loro pertinenza, alla fine del secondo anno e previa diffida da comunicare a mezzo di lettera raccomandata A. R. e/o posta elettronica certificata sono dichiarati decaduti dalla qualità di soci con delibera dell'Assemblea. Restano salvi in tal caso i diritti dell'Associazione nei confronti dei soci inadempienti.

ART. 8

ASSEMBLEA – Poteri e funzionamento

1. L'Assemblea:

- approva gli obiettivi dell'associazione e, in relazione a questi, formula gli indirizzi generali per il loro raggiungimento;
- approva entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo e la relazione programmatica del Consiglio di amministrazione per l'anno successivo;
- approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo con la relativa relazione del Consiglio di amministrazione e il bilancio consolidato del Gruppo;
- su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera sull'ammissione di nuovi soci e sull'eventuale nomina dei soci onorari;
- elegge il Consiglio di amministrazione, avendone anche potere di revoca, determinando il numero dei suoi componenti, ed il suo Presidente, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente; ha la facoltà di eleggere un Vice Presidente da scegliere tra i componenti del Consiglio di amministrazione;
- con le maggioranze di cui all'art. 21, comma 2 Cod. Civ., e in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione può approvare uno o più regolamenti relativi ad ulteriori modalità di organizzazione e di funzionamento dell'associazione;
- determina i compensi da attribuire al Presidente, al Vice Presidente se nominato, ai membri del Consiglio di amministrazione, ai componenti il Collegio Sindacale, nel rispetto delle normative vigenti;
- può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, la costituzione di società, l'acquisizione e/o dismissione di partecipazioni;
- delibera la messa in liquidazione dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, con la maggioranza di cui all'art. 21, comma 3, del Cod.Civ.;
- determina l'ammontare delle quote associative, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del presente Statuto;
- delibera le modifiche dello Statuto, con la maggioranza di cui all'art. 21, comma 2, del Cod.Civ.
- esercita le altre funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

3. Nel rispetto del termine di preavviso di che sopra, il Presidente – ove lo ritenga opportuno – può provvedere alla convocazione della Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare, ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte all'anno; inoltre, quando

ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e senza indugio.

5. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che dovrà avvenire non prima del giorno successivo alla precedente, la presenza di almeno un terzo degli associati.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

7. Ogni socio ha diritto ad un voto.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante videoconferenza), purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; la riunione si deve ritenere svolta nel luogo dove si trovano presidente e soggetto verbalizzante;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un numero di componenti che potrà variare da cinque a undici secondo quanto verrà deliberato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, nessuno eccettuato o escluso, salvo quelli che siano per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea. Nell'esercizio di detti poteri il Consiglio di Amministrazione esamina i programmi delle società partecipate esprimendo sui medesimi il proprio orientamento; inoltre, delibera in merito alla nomina degli organi amministrativi e di controllo di dette società. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, salvo quanto non delegabile per legge.
3. Il Consiglio di amministrazione esamina le proposte di bilancio ed i bilanci delle società controllate e partecipate dal CENTRO MODA, esprimendo il proprio parere, vincolante per i rappresentanti dell'Ente nelle Assemblee delle società stesse.
4. Il Consiglio di amministrazione ha il compito di conferire deleghe al Presidente, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

5. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre e deliberare regolamenti organizzativi che, di volta in volta, si rendessero necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio può predisporre, all'occorrenza, regolamenti, linee guida nei confronti delle società partecipate e controllate, facendoli approvare dall'Assemblea.

6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; l'amministratore deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale il quale deve darne notizia alla prima assemblea utile. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'Associazione dell'operazione. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 2391 c.c.

8. Il Consiglio di amministrazione è convocato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio comunicato, con un preavviso di almeno cinque giorni non festivi, riducibili a tre nei casi di urgenza, quando il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre componenti. L'avviso, da comunicare anche ai membri del Collegio Sindacale, contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le riunioni consiliari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante videoconferenza), purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; la riunione si deve ritenere svolta nel luogo dove si trovano presidente e soggetto verbalizzante;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervvenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

9. Con il consenso dei presenti, alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto, il past president del CENTRO MODA, il legale rappresentante degli Enti cui l'Associazione partecipa, esperti in relazione agli argomenti da trattare ed altre persone la cui presenza si renda opportuna in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10

PRESIDENTE

1. La legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente nonché ai Consiglieri muniti di delega e nei limiti della delega stessa.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione; cura i rapporti tra i soci e tra gli organi sociali, coordinandone l'attività; vigila sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi approvati dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.
3. In caso di particolare urgenza, il Presidente può assumere tutti gli idonei provvedimenti, anche oltre i limiti delle eventuali deleghe, dandone comunicazione, ai fini della ratifica, alla prima riunione successiva del Consiglio di amministrazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno assunte dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal componente dello stesso Consiglio di amministrazione più anziano di età.

ART. 11

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti.
2. Al Collegio Sindacale competono le attribuzioni di cui agli artt. 2403 e segg. del Cod. Civ. in quanto applicabili.
3. I Sindaci assistono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

ART. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.

2. Trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione all'Assemblea, il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo con le relative relazioni e, di norma, quindici giorni prima, predispone il bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo e la relativa relazione sono consegnati al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il Collegio Sindacale redige una relazione allo scopo di riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, nonché di fare osservazioni o proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
4. Nei quindici giorni precedenti a quello fissato per l'Assemblea, i bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere depositati presso la sede sociale a disposizione degli associati, che hanno diritto di chiederne copia.
5. Il CENTRO MODA non potrà assumere impegni di spesa eccedenti le entrate annuali globalmente preventivate e le somme accumulate nei precedenti esercizi, fatta eccezione per interventi di natura pluriennale, per i quali dovranno comunque essere individuate le relative modalità di finanziamento.
6. È fatto espresso divieto di distribuire agli associati eventuali avanzi di gestione.

ART. 13

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori del CENTRO MODA sono responsabili nei confronti dell'associazione stessa secondo le norme di cui all'art. 18 e seguenti del Cod. Civ.

ART. 14

RECESSO

1. Fermo il caso di cui all'art. 2, comma 3, del presente Statuto, gli associati possono recedere dal CENTRO MODA con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio e con effetto da tale data.
2. Il socio che recede o sia stato escluso o che abbia comunque cessato di appartenere all'Associazione è comunque tenuto al pagamento della quota dell'anno in corso, non può ripetere le quote versate e non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 15

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del CENTRO MODA, da deliberarsi dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 8, comma 1, le eventuali attività residue saranno devolute, previa nomina di un liquidatore, ai sensi degli artt. 31 e 32 Cod. Civ., preferibilmente a favore di iniziative promozionali nel campo della moda, o ad altri Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 16

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista dal Regolamento di conciliazione del Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Firenze.
2. Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello di Firenze che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda entro il termine indicato, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale Civile di Firenze.
3. Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto e a maggioranza, attenendosi alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà in Firenze presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio.
4. La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.
5. La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno due terzi del capitale.
6. La presente clausola compromissoria si applicherà anche alle controversie che insorgano tra amministratori, sindaci e liquidatori tra loro e/o con la Società. La clausola troverà applicazione dopo che gli amministratori, sindaci e liquidatori avranno accettato la rispettiva carica.

ART. 17

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, il CENTRO MODA fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa applicabile in materia di associazioni riconosciute.